



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI PROTOCOLLO - ARCHIVIO

N 54 Data 13-06-2022 N. Registro Generale 519	OGGETTO: ADEGUAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI IN APPLICAZIONE DELLA L. 234/2021 - LEGGE DI BILANCIO 2022 -
---	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI - PROTOCOLLO - ARCHIVIO

Visti:

- l'art. 82 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le indennità di funzione riconosciute ai sindaci, ai presidenti di consiglio comunale ed ai membri degli organi esecutivi, nonché i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli comunali e commissioni;
- il Decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministero del Tesoro, n. 119 del 04.04.2000, il quale, ai sensi dell'art. 82, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 definisce la misura delle indennità e dei gettoni spettanti agli amministratori locali;
- l'art. 1, comma 54 della L. 266 del 23.12.2005 (Legge Finanziaria 2006), che disponeva la riduzione in misura del 10% delle indennità di carica e di presidenza in vigore al 31.12.2005, a far data dal 01.01.2006;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 385 del 31.07.2004, relativa alla determinazione della misura dell'indennità di funzione e del gettone di presenza spettanti agli amministratori comunali del Comune di Urbino;
- la determinazione n. 1 del 19.01.2006, a firma del Responsabile del Servizio Segreteria ed Attività Produttive, concernente la rideterminazione degli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori comunali del Comune di Urbino, a seguito di quanto stabilito dall'art. 1 comma 54 della L. 266/2005;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 16.02.2009, avente ad oggetto "Determinazione dell'indennità di funzione spettante agli amministratori";

Premesso che,

le indennità lorde mensili percepite dagli amministratori del Comune di Urbino fino al 31.12.2021, secondo quanto stabilito dagli atti di cui al precedente capoverso, risultano essere come indicato nella tabella sottostante:

CARICA RICOPERTA	INDENNITA' LORDA MENSILE (x 12 mensilità)
SINDACO	€ 2.928,31

VICESINDACO (55% indennità Sindaco)	€ 1.610,57
ASSESSORE (45% indennità Sindaco)	€ 1.317,74
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (45% indennità Sindaco)	€ 1.317,74
GETTONE DI PRESENZA spettante ai consiglieri comunali nelle ipotesi previste dall'art. 82, comma 2 del D. Lgs. 267/2000	€ 19,99

Dato atto altresì che,
ai sensi dell'art. 82, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 le indennità di cui sopra sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Vista

la Legge 30.12.2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che, all'art. 1, commi da 583 a 587, dispone quanto segue:

“art. 1, comma 583

A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

art. 1, comma 584

In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

art. 1, comma 585

Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

art. 1, comma 586

A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

art. 1, comma 587

Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario”;

Richiamate inoltre:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 1580 del 05.01.2022, di risposta alla richiesta di parere presentata da Anci a mezzo prot. 25/SG/VN/ml del 30.12.2021, con la quale il MEF chiarisce che gli adeguamenti percentuali previsti dall'art. 1, comma 584 della L. 234/2021 vanno riferiti al differenziale incrementale tra la progressiva indennità di funzione attribuita ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;
- l'intesa raggiunta in data 30.10.2021 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della quale è stato definito l'importo massimo quale emolumento complessivo ed omnicomprensivo spettante ai presidenti di regione, quantificato in € 13.800,00;
- il Decreto 30.05.2022, adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante "Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022, di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come incrementato dall'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 06.06.2022;

Considerato che:

- il Comune di Urbino, come testualmente indicato nella “Nota metodologica”, Allegato A al sopracitato D.M. del 30.05.2022, “è stato considerato alla stregua dei comuni capoluogo di provincia” e pertanto i relativi finanziamenti sono stati commisurati a quelli previsti per la classe demografica di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 583 della L. 234/2021;
- l'indennità del Sindaco è pertanto parametrata, a decorrere dall'anno 2024, al 70 per cento del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale;

Ritenuto

pertanto opportuno, in applicazione della normativa sopracitata, così come interpretata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (nota prot. 1580 del 05.01.2022), in assenza di ulteriori atti, ridefinire le indennità mensili degli amministratori del Comune di Urbino relative alle annualità 2022, 2023 e 2024, come di seguito riepilogato:

CARICA RICOPERTA	INDENNITA' LOF ANNO 2022 (decorrenza 01.01.2022)	INDENNITA' LOF ANNO 2023 (decorrenza 01.01.2023)	INDENNITA' LOF ANNO 2024 (decorrenza 01.01.2024)
SINDACO	€ 5.957,57	€ 7.505,86	€ 9.660,00
VICESINDACO (55% indennità Sindaco)	€ 3.276,66	€ 4.128,22	€ 5.313,00
ASSESSORE (45% indennità Sindaco)	€ 2.680,91	€ 3.377,64	€ 4.347,00
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (45% indennità Sindaco)	€ 2.680,91	€ 3.377,64	€ 4.347,00

Precisato altresì che,

- ai sensi dell'art. 82, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 le indennità di cui sopra sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24.02.2022, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24.02.2022, di approvazione del Bilancio Finanziario di Previsione 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 04.03.2022, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- il decreto del Sindaco n. 21 del 30.12.2021 che affida l'incarico di P.O. del Settore Affari Generali - Politiche Sociali - Protocollo - Archivio al Dott. Umberto Colonnelli sino al 31.12.2022;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 19 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle competenze dei Responsabili di Settore;
- l'art. 39 del vigente statuto comunale rubricato "Compiti dei Responsabili di Settore";
- gli atti di cui in premessa;

DETERMINA

1. di quantificare le indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali, in applicazione della L. 234/2021, come da tabella sottostante, specificando che gli adeguamenti previsti per ciascuna delle tre annualità considerate avranno decorrenza dal 1° gennaio:

CARICA RICOPERTA	INDENNITA' LOF ANNO 2022 (decorrenza 01.01.2022)	INDENNITA' LOF ANNO 2023 (decorrenza 01.01.2023)	INDENNITA' LOF ANNO 2024 (decorrenza 01.01.2024)
SINDACO	€ 5.957,57	€ 7.505,86	€ 9.660,00
VICESINDACO (55% indennità Sindaco)	€ 3.276,66	€ 4.128,22	€ 5.313,00
ASSESSORE (45% indennità Sindaco)	€ 2.680,91	€ 3.377,64	€ 4.347,00
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (45% indennità Sindaco)	€ 2.680,91	€ 3.377,64	€ 4.347,00

2. di dare atto che l'indennità quantificata per l'anno 2024, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1,

comma 583 della L. 234/2021, spetta, allo stato attuale, anche per le annualità successive;

3. dare atto che, ai sensi dell'art. 82, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, le indennità di cui sopra sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
4. di dare atto che l'importo del gettone di presenza, da corrispondere ai consiglieri comunali nelle ipotesi previste dall'art. 82, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, ammonta ad € 19,99;
5. di dare atto che, in base alle condizioni soggettive dei singoli amministratori, si hanno, allo stato attuale, le seguenti indennità mensili:

D.M. 119/2000 artt. 4 e 5 (% rispetto ind. Sindaco)	CARICA RICOPERTA	Art. 82, c. 1 D. Lgs. 267/2000 (piena/dimezzata)	nuova indennità ANNO 2022 (decorrenza 01.01.2022)
100%	Sindaco	piena	€ 5.957,57
55%	Vicesindaco	piena	€ 3.276,66
45%	Assessore (nominato con atto n.03)	ridotta al 50%	€ 1.340,45
45%	Assessore (nominato con atto n.04)	ridotta al 50%	€ 1.340,45
45%	Assessore (nominato con atto n.08)	piena	€ 2.680,91
45%	Assessore (nominato con atto n.09)	piena	€ 2.680,91
45%	Presidente Consiglio Comunale	ridotta al 50%	€ 1.340,45
	gettone di presenza consiglieri		€ 19,99

6. di demandare al Responsabile del Settore Economico Finanziario e Personale - URP gli ulteriori atti necessari per procedere alla corresponsione delle indennità di funzione degli amministratori comunali di cui al presente atto;
7. precisare che responsabile del procedimento è il Dott. Umberto Colonnelli, Responsabile del Settore Affari Generali - Politiche Sociali - Protocollo - Archivio;
8. di esprimere, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine a quanto disposto con il presente atto;
9. di dare atto che, in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art. 4 del Codice di comportamento del Comune di Urbino e non ricorre l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Urbino;
10. di disporre l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Economico Finanziario e Personale – URP, per gli adempimenti di competenza, e agli amministratori interessati;
11. di rappresentare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**Il Responsabile del Settore
Affari Generali - Politiche Sociali - Protocollo - Archivio
Dott. Umberto Colonnelli**

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
informatico del Comune di Urbino dal 13-06-2022 al 28-06-2022

Il/La responsabile per la pubblicazione